

PROCEDURA DI SELEZIONE CONCESSIONARI GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PARAGRAFO 11.2 DEL CAPITOLATO D'ONERI

SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE - VARIE

QUESITO n. 1:

Considerato che l'art. 13, comma 5) dello schema di convenzione dispone che:

“Il concessionario si obbliga a riconoscere ad AAMS tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale relativi alle opere di ingegno, da lui ideate o sviluppate, connesse alla raccolta di gioco mediante apparecchi di gioco AWP e sistemi di gioco VLT nonché i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico per quelle introdotte o sviluppate da terzi. Tra le opere d'ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software di gioco di cui il concessionario si impegna espressamente a riconoscere, anche dopo la scadenza della concessione, ad AAMS il diritto esclusivo di proprietà dei relativi codici sorgente, ovvero i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico. Il concessionario si obbliga, pertanto, alla registrazione a favore di AAMS di tutti i suddetti diritti, entro trenta giorni dalla stipula dell'atto di convenzione ovvero dal loro primo utilizzo.”.

Si chiede di chiarire se i sopra citati obblighi di registrazione a favore di AAMS non siano applicabili a quei concessionari che, in virtù della sottoscrizione di contratti di licenza d'uso del software, non esclusivo e non trasferibile e, pertanto, non registrabile a favore di terzi, siano nell'oggettiva impossibilità di imporre, a detti fornitori, obblighi di registrazione a favore di terzi.

RISPOSTA

La valutazione verrà fatta caso per caso.

QUESITO n. 2:

Articolo 30, comma 3 dello schema di atto di convenzione

Con riferimento all'articolo 30 comma 3 dello schema di atto di convenzione, che prevede l'applicazione di penali per "ogni altra mancata comunicazione prevista dal presente atto di convenzione o dalla normativa vigente [...]", si richiede di chiarire quali siano le ipotesi di mancata comunicazione cui si fa riferimento.

RISPOSTA

Si ribadisce quanto espresso nella norma richiamata.

QUESITO n. 3:

Articolo 30, comma 4 dello schema di atto di convenzione

Con riferimento all'articolo 30 comma 4 dello schema di atto di convenzione, in base al quale per "gli inadempimenti del concessionario agli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, ovvero dall'atto di convenzione, AAMS può applicare, ove non altrimenti sanzionato, una penale da un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di euro 100.000,00 (centomila/00)", si richiede di chiarire a quali obblighi specifici il comma si riferisca e di confermare che la penale in questione non si cumuli con le altre penali previste dalla convenzione

RISPOSTA

Gli inadempimenti cui fa riferimento l'articolo 30, comma 4, dello schema di atto di convenzione fanno riferimento a tutti gli obblighi esplicitamente previsti nell'atto di convenzione nonché di quelli eventualmente introdotti successivamente alla stipula dell'atto, non altrimenti sanzionati. In base all'articolo 30, comma 10, dello schema di atto di convenzione, inoltre, tali penali non sono cumulabili, dovendosi applicare esclusivamente quella in concreto più elevata.

QUESITO n. 4:

Si chiede di chiarire che la clausola contenuta all'art. 26, comma 12, dello Schema di atto di convenzione non trovi applicazione qualora, ai fini della procedura di selezione, vengano prodotte garanzie nuove e separate rispetto a quelle già rilasciate nell'ambito del rapporto concessorio in essere.

RISPOSTA

La clausola contenuta all'art. 26, comma 12, dello Schema di atto di convenzione si riferisce a tutte le modalità consentite di presentazione delle garanzie richieste agli aggiudicatari già concessionari alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione ai fini della copertura degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione già in essere .